

**REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE  
DEL GRATUITO PATROCINIO, DELL'INDIRIZZARIO DEGLI ISCRITTI,  
DELL'USO DELLE SALE DELLA SEDE**

**(approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto nella seduta del 16 maggio 2011)**

**ART. 1 GRATUITO PATROCINIO**

**1.** Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto può concedere il gratuito patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative, senza finalità di lucro, che si svolgono nel territorio regionale, che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 e ss.mm.ii.) e che presentino almeno tre delle seguenti caratteristiche:

- a) particolari motivazioni di prestigio per l'immagine e la valorizzazione della psicologia e della professione di psicologo, anche in ambito multidisciplinare;
- b) siano iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori umani, sociali, etici, scientifici e culturali;
- c) siano eventi dei quali il Consiglio vuole incentivare la continuità e lo sviluppo perché:
  - c.1) qualificanti per la professione,
  - c.2) utili a favorire nuove opportunità occupazionali;
  - c.3) dirette a incentivare l'attività professionale di psicologo e/o la cultura psicologica nella cittadinanza;
  - c.4) utili a favorire l'aggiornamento professionale e coerenti con il fabbisogno formativo della professione;
- d) abbiano un'adeguata rappresentanza di professionisti psicologi tra i relatori.

**2.** Il patrocinio può essere concesso a convegni, congressi, seminari, giornate di studio e a tutti gli eventi o iniziative che rispondono alle caratteristiche indicate nell'art.1, comma1 del presente regolamento.

**3.** Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Regionale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente del Consiglio Regionale almeno sessanta giorni prima della data d'inizio della manifestazione, specificando nella stessa quanto indicato nell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

**4.** Alla richiesta di patrocinio deve essere allegata una dichiarazione degli organizzatori e/o dai proponenti, in cui si specifica che:

- a) la manifestazione per cui si richiede il patrocinio è realizzata senza finalità di lucro;

- b) le eventuali quote di partecipazione hanno lo scopo di sostenere le spese organizzative e/o di accreditamento professionale;
- c) eventuali eccedenze d'entrate saranno reinvestite interamente per gli scopi organizzativi dell'iniziativa.

5. Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, dichiarerà di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi).

6. Il patrocinio ottenuto deve essere reso pubblicamente noto dai richiedenti attraverso tutti i mezzi di comunicazione con i quali si provvede a dare informazione dell'iniziativa, utilizzando il logo dell'Ordine associato alla dicitura "con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto".

7. La concessione del patrocinio può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, Fondazioni e altre Istituzioni a carattere pubblico o privato che godono di notorietà a livello regionale e/o nazionale e/o internazionale, o a singoli richiedenti. La concessione del gratuito patrocinio potrà essere considerata anche per iniziative di singoli iscritti, che abbiano comprovate competenze ed esperienze nel campo oggetto dell'evento o iniziativa, in coerenza con quanto esplicitato nell'art. 1, commi 1 e 2, del presente regolamento.

## **ART. 2 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO**

1. Il Consiglio Regionale, nel conferire i patrocini di cui all'articolo precedente, si avvale del Consigliere Segretario per l'attività istruttoria.

2. Il Consigliere Segretario, con l'ausilio degli Uffici di Segreteria, ai fini della valutazione delle domande di patrocinio, acquisisce con apposita modulistica:

- a) il programma delle attività che il soggetto richiedente intende svolgere;
- b) una sintesi dei contenuti e degli obiettivi dell'iniziativa;
- c) destinatari dell'iniziativa e modalità attuative;
- d) luogo/luoghi e data/date di svolgimento;
- e) elenco dei relatori differenziati per ruoli professionali;
- f) costi di partecipazione;
- g) dicitura, se prevista, indicata nell'attestazione di partecipazione all'evento;

h) quanto altro utile a valutare la rilevanza, l'interesse sociale, culturale e scientifico in ambito psicologico dell'iniziativa, come indicato dall'art.1 del presente regolamento;

i) autocertificazione del soggetto organizzatore e/o dei singoli relatori in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità:

i.1) l'assenza di sanzioni disciplinari (sospensioni in atto o radiazioni) per violazione del Codice Deontologico;

i.2) l'assenza di procedimenti disciplinari in corso presso gli Ordini professionali del territorio nazionale, o presso le corrispondenti Istituzioni estere;

i.3) l'assenza dell'interdizione dai pubblici uffici;

i.4) le eventuali condanne penali riportate ed in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza.

**3.** Il soggetto richiedente dichiarerà, su modulo apposito, di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi).

**4.** Nel caso in cui la richiesta di patrocinio provenga da Enti o altre Istituzioni a carattere privato, il Consigliere Segretario acquisisce inoltre copia dello Statuto del soggetto richiedente.

**5.** La dichiarazione del possesso dei requisiti è condizione necessaria per l'avvio della fase istruttoria per la concessione del patrocinio.

**6.** Il Consigliere Segretario, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di arrivo della richiesta, valutata la documentazione, formula una proposta motivata al Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, che decide nella prima seduta utile, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria effettuata.

**7.** In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell'evento per cui si richiede il patrocinio, il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, sentito il Consigliere Segretario, può concedere il patrocinio con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà le decisioni presidenziali nel primo Consiglio utile.

### **ART. 3 PUBBLICAZIONE GRATUITA DI EVENTI D'INTERESSE PER GLI ISCRITTI**

**1.** Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto può concedere la pubblicazione gratuita sui propri mezzi di comunicazione informatica a quelle manifestazioni e iniziative, che si svolgono nel territorio regionale, che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 e ss.mm.ii.) e che presentino almeno tre delle seguenti caratteristiche:

- a) particolari motivazioni di prestigio per l'immagine e la valorizzazione della psicologia e della professione di psicologo;
- b) siano iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori umani, sociali, etici, scientifici e culturali;
- c) siano iniziative delle quali il Consiglio vuole incentivare la continuità e lo sviluppo perché:
  - c.1) qualificanti per la professione;
  - c.2) utili a favorire nuove opportunità occupazionali;
  - c.3) dirette a incentivare l'attività professionale di psicologo e/o la cultura psicologica nella cittadinanza;
  - c.4) utili a favorire l'aggiornamento professionale e coerenti con il fabbisogno formativo della professione;
- d) abbiano un'adeguata rappresentanza di professionisti psicologi tra i relatori.

**2.** La pubblicazione delle iniziative d'interesse per gli iscritti può essere concessa a convegni, congressi, seminari, giornate di studio, corsi di formazione e a tutti gli eventi o iniziative che rispondono alle caratteristiche indicate nell'art. 3, comma 1 del presente regolamento.

**3.** La pubblicazione delle iniziative d'interesse per gli iscritti deve essere formalmente richiesta dal soggetto organizzatore e formalmente concessa dal Consiglio Regionale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente, e p.c. al Segretario del Consiglio Regionale, almeno trenta giorni prima della data d'inizio della manifestazione, sottoscrivendo apposito modulo e specificando:

- a) una sintesi dei contenuti;
- b) gli obiettivi dell'iniziativa;
- c) luogo e data o periodo di svolgimento dell'evento;
- d) i destinatari dell'iniziativa;
- e) l'elenco completo dei relatori con l'indicazione dei rispettivi ruoli professionali;
- f) i costi di partecipazione all'evento.

**4.** Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere la pubblicazione delle iniziative d'interesse, dichiarerà di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo

l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi).

**5.** La pubblicazione gratuita delle iniziative d'interesse per gli iscritti può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, Fondazioni e altre Istituzioni a carattere pubblico o privato che godono di notorietà a livello regionale e/o nazionale e/o internazionale o a singoli richiedenti. La pubblicazione potrà essere considerata anche per iniziative di singoli iscritti, che abbiano comprovate competenze ed esperienze nel campo oggetto dell'evento o iniziativa, in coerenza con quanto esplicitato nell'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento.

#### **ART. 4 CONCESSIONE DELL'INDIRIZZARIO DEGLI ISCRITTI**

**1.** Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, su formale richiesta, può concedere l'uso dell'indirizzario degli iscritti che hanno acconsentito alla comunicazione dei propri recapiti di posta ordinaria e/o elettronica, al fine di divulgare:

- a) iniziative che rispondono ai criteri per la concessione del gratuito patrocinio dell'Ordine, di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- b) iniziative che rispondono ai criteri per la pubblicazione gratuita di eventi d'interesse per gli iscritti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- c) proposte di preminente interesse per la professione di psicologo;
- d) progetti d'interesse per lo sviluppo dell'attività professionale di psicologo;
- e) proposte da soggetti terzi, anche non direttamente collegate unicamente all'attività professionale dello psicologo, che siano d'interesse per gli iscritti e/o dirette a valorizzare un approccio multidisciplinare alla professione.

**2.** Non potranno essere accolte richieste d'indirizzario per la promozione d'iniziativa a carattere commerciale, a scopo esclusivo o prevalente di lucro, né potranno essere concessi indirizzari il cui utilizzo produrrebbe comportamenti contrari al Codice Deontologico degli psicologi.

**3.** L'indirizzario degli iscritti deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio Regionale dell'Ordine. I richiedenti devono inoltrare istanza al Presidente, e p.c. al Segretario del Consiglio Regionale, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio della manifestazione, specificando nella stessa quanto indicato nell'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

**4.** Il soggetto organizzatore, al fine di ottenere l'indirizzario degli iscritti, dichiarerà di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo

l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi).

## **ART. 5 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL'INDIRIZZARIO DEGLI ISCRITTI**

**1.** Il Consiglio Regionale, al fine di decidere in merito alle richieste di indirizzario di cui all'articolo precedente, si avvale del Consigliere Segretario per l'attività istruttoria.

**2.** Il Consigliere Segretario, con l'ausilio degli Uffici di Segreteria, ai fini della valutazione delle domande di concessione dell'indirizzario degli iscritti, acquisisce con apposita modulistica:

- a) il materiale divulgativo che i richiedenti intendono inviare agli iscritti;
- b) una sintesi dei contenuti e degli obiettivi dell'iniziativa;
- c) destinatari dell'iniziativa e modalità attuative;
- d) luogo/luoghi e data/date di svolgimento;
- e) elenco dei relatori differenziati per ruoli professionali;
- f) costi di partecipazione;
- g) dicitura presente nelle attestazioni di partecipazione all'evento, qualora prevista;
- h) quanto altro utile a valutare la rilevanza, l'interesse sociale, culturale e scientifico in ambito psicologico dell'iniziativa, come indicato dall'art. 1 del presente regolamento;
- i) autocertificazione del soggetto organizzatore e/o dei singoli relatori in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità:
  - i.1) l'assenza di sanzioni disciplinari (sospensioni in atto o radiazioni) per violazione del Codice Deontologico degli psicologi;
  - i.2) l'assenza di procedimenti disciplinari in corso presso gli Ordini professionali del territorio nazionale, o presso le corrispondenti Istituzioni estere;
  - i.3) l'assenza dell'interdizione dai pubblici uffici;
  - i.4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero, in caso negativo, dichiararne espressamente l'assenza.

**3.** Il soggetto richiedente dichiarerà su modulo apposito di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi);

4. Nel caso in cui la richiesta di indirizzario provenga da Enti o altre Istituzioni a carattere privato, il Consigliere Segretario acquisisce inoltre copia dello Statuto del soggetto richiedente.

5. La dichiarazione del possesso dei requisiti è condizione necessaria per l'avvio della fase istruttoria per la concessione dell'indirizzario.

6. Il Consigliere Segretario, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di arrivo della richiesta, valutata la documentazione, formula una proposta motivata al Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, che decide nella prima seduta utile, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria effettuata.

7. In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell'evento per cui si richiede l'indirizzario, il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, sentito il Consigliere Segretario, può concedere l'uso dell'indirizzario con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà le decisioni presidenziali nel primo Consiglio utile.

#### **ART. 6 USO DELLE SALE DELLA SEDE DELL'ORDINE**

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, su formale richiesta, può concedere l'uso gratuito della sala Consiliare e/o della sala in uso ai Gruppi di lavoro, situate entrambe presso la sede dell'Ordine, per la realizzazione delle seguenti iniziative gratuite:

- a) iniziative a cui sia stato conferito il gratuito patrocinio dell'Ordine;
- b) iniziative che rispondano ai criteri per la concessione del gratuito patrocinio dell'Ordine;
- c) iniziative di interesse per la professione di psicologo e/o per le aree applicative della psicologia;
- d) rivolte alla tutela e alla promozione della salute psicologica dei cittadini;
- e) rivolte alla diffusione e alla promozione della cultura psicologica;
- f) d'interesse per lo sviluppo dell'attività professionale di psicologo, comprese tutte le declinazioni ad essa direttamente collegate;
- g) proposte da soggetti terzi, anche non direttamente collegate unicamente all'attività professionale dello psicologo, che siano d'interesse per gli iscritti e/o dirette a valorizzare un approccio multidisciplinare alla professione.

2. Non potranno essere accolte richieste di uso delle sale della sede dell'Ordine per la promozione d'iniziative a carattere commerciale, a scopo esclusivo o prevalente di lucro, né potranno essere accolte

richieste di utilizzo dei locali nell'ipotesi in cui l'uso produrrebbe comportamenti contrari al Codice Deontologico degli psicologi.

## **ART. 7 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELL'USO DELLE SALE DELLA SEDE DELL'ORDINE**

**1.** Il Consiglio Regionale, nel concedere l'uso delle sale della sede dell'Ordine, si avvale del Consigliere Segretario per l'attività istruttoria, acquisendo:

- a) il programma di attività che il soggetto richiedente intende svolgere;
- b) sintesi dei contenuti e obiettivi dell'iniziativa;
- c) destinatari dell'iniziativa e modalità attuative;
- d) data/date di svolgimento;
- e) elenco dei relatori differenziati per ruoli professionali;
- f) costi di partecipazione;
- g) dicitura, se prevista, indicata nelle attestazioni di partecipazione all'evento;
- h) quanto altro utile a valutare la rilevanza, l'interesse sociale, culturale e scientifico in ambito psicologico dell'iniziativa, come indicato dall'art.1 del presente regolamento.
- i) autocertificazione del soggetto organizzatore e/o dei singoli relatori in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità:
  - i.1) l'assenza di sanzioni disciplinari (sospensioni in atto o radiazioni) per violazione del Codice Deontologico;
  - i.2) l'assenza di procedimenti disciplinari in corso presso gli Ordini professionali del territorio nazionale, o presso le corrispondenti Istituzioni estere;
  - i.3) l'assenza dell'interdizione dai pubblici uffici,
  - i.4) le eventuali condanne penali riportate ovvero, in caso negativo, dichiararne espressamente l'assenza.

**2.** Il soggetto richiedente dichiarerà su modulo apposito di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi);

**3.** Nel caso in cui la richiesta di utilizzo delle sale provenga da Enti o altre Istituzioni a carattere privato, il Consigliere Segretario acquisisce copia dello Statuto del soggetto richiedente.



**4.** La dichiarazione del possesso dei requisiti è condizione necessaria per l'avvio della fase istruttoria per la concessione dell'uso dei locali.

**5.** Il Consigliere Segretario, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di arrivo della richiesta, valutata la documentazione, formula una proposta motivata al Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, che decide nella prima seduta utile, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria effettuata.

**6.** In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell'evento per cui si chiede l'utilizzo dei locali della sede, il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, sentito il Consigliere Segretario, può concedere l'uso delle sale con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà le decisioni presidenziali nel primo Consiglio utile.